

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione FALLIMENTARE

Rg. [REDACTED]

Giudice dott.ssa Anna Maria Rossi

Debitore istante: [REDACTED] *Avv. Elena Ceserani*

**Relazione sull'esito delle adesioni ai sensi
dell'art. 12 c.1 della Legge n.3 del 2012**

*Gestore: Collegio n. 11 OCC dell'Organismo di Sovraindebitamento presso
Ordine degli Avvocati di Bologna - [REDACTED]*

Le sottoscritte avv.ti [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] professioniste iscritte nell'elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (d'ora in poi OCC).

Nominate gestori nella procedura da sovraindebitamento in epigrafe, presentata dal sig.



██████████

Premesso che

- Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Maria Rossi, con decreto del 12/06/2020, ha fissato udienza al 18/09/2020 ore 9,30 per verificare la completezza e la regolarità della definitiva proposta di accordo depositata dal sovraindebitato in data 06/07/2020 e l'esito dei voti espressi dai creditori.
- In data 03/07/2020, Agenzia delle Entrate- Riscossione depositava atto di intervento ed esprimeva voto negativo sull'accordo per sé e per gli enti creditori di cui alle cartelle di pagamento emesse.
- In data 6/7/2020, Agenzia delle Entrate esprimeva voto negativo sull'accordo, sollevando eccezioni di inammissibilità.
- In data 8/9/2020, con comunicazione PEC, Agenzia delle Entrate, confermando il voto negativo, esprimeva le sue considerazioni nel merito della proposta ed eccepiva in via preliminare la violazione dell'art. 12 comma 3 della L. n. 3\2012.
- Non sono pervenute né risultano essere state depositate altre manifestazioni di voto da parte degli altri creditori.

Tutto ciò premesso, in ordine ai rilievi svolti nel merito della proposta, i gestori si riservano, di ulteriormente dedurre nella loro relazione e attestazione finale e con la presente relazione

RIFERISCONO

Ai creditori e per conoscenza all'Ill.mo Giudice Dott.ssa Anna Maria Rossi, sull'esito delle adesioni ai sensi dell'art.12 n.1 L.3 del 2012, in ossequio al decreto del 29/05/2020 con cui il Tribunale di Bologna, verificata la completezza e la regolarità della proposta di accordo di ██████████, ha aperto la procedura finalizzata alla ristrutturazione del debito.

In via preliminare

Si osserva che l'accordo in esame prevede che TUTTI i crediti siano declassati in chirografo, stante l'incapienza dell'attivo a disposizione dell'istante.

Fra questi anche i crediti di Agenzia delle Entrate ed i crediti dei professionisti, fra i quali i compensi dell'avv. Ceserani che ha rinunciato alla prededuzione.

Si ritiene, pertanto, non sussistere alcuna violazione della gradazione delle cause di prelazione che assistono i crediti e anche se declassati, la proposta è stata ritenuta migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria.



Quanto all'eccezione pregiudiziale di inammissibilità della proposta svolta da Agenzia delle Entrate

Osservano i gestori che nell'accordo NON è stato escluso alcun creditore.

Quanto al credito vantato da Agenzia delle Entrate, per il periodo di imposta 2013, scaturito dall'accertamento induttivo nei confronti di [REDACTED], che il sovraindebitato ha ritenuto di non inserire nell'accordo perché oggetto di contenzioso, la sua esclusione dalla proposta è già stata valutata dal giudice al momento dell'apertura della procedura, con decreto del 29.5.2020, ritenendola possibile ed ammissibile.

Nella legge n.3\2012 non vi è alcuno riferimento normativo dal quale desumere l'obbligo per il sovraindebitato di esdebitarsi di TUTTI i suoi debiti, potendo, quindi, questo scegliere, di presentare un piano di accordo nei confronti solo di alcuni di essi e non di tutti.

A questo aggiungasi che, poiché pende un giudizio fra il debitore ed Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l'esistenza e l'entità del credito contestato, ad oggi, lo stesso non è nè certo, né liquido, nè esigibile.

Si rileva che nel primo grado di giudizio, le ragioni di [REDACTED] avverso l'accertamento di Agenzia delle Entrate, hanno trovato accoglimento ed è verosimile che anche il ricorso presentato dallo [REDACTED] a questo connesso, possa avere esito positivo.

In ogni caso, qualora l'esito fosse negativo, Agenzia delle Entrate potrà rivalersi anche su 1/9 dell'immobile di proprietà dello [REDACTED], sul quale lo stesso giudice ha ordinato la trascrizione del provvedimento di apertura della procedura che permarrà fino alla chiusura della stessa ed, inoltre, al termine dell'esecuzione dell'accordo, tornerà ad essere disponibile anche l'intero reddito dello [REDACTED].

Quanto al voto contrario espresso da Agenzia delle Entrate-Riscossioni anche per gli enti impositori

L'espressione del voto nelle procedure di accordo di composizione della crisi, costituisce attività di amministrazione del tributo ed esula dalla mera riscossione dello stesso. Agenzia delle Entrate-Riscossione ha legittimazione al voto rispetto agli importi a titolo di oneri della riscossione (aggio e spese di riscossione), ed il voto viene espresso per il tramite dell'Area territoriale competente, avuto riguardo al domicilio fiscale del debitore all'atto della domanda.

Nell'esprimere il voto anche per gli enti impositori (Direzione Provinciale del Lavoro di [REDACTED] Regione Emilia Romagna; Tribunale di [REDACTED], Agenzia delle Entrate-Riscossione



non ha dato prova alcuna di essere autorizzata ad esprimere il voto in nome e per loro conto e per questa ragione il voto così espresso non viene tenuto in considerazione, non essendo utilmente dato, con conseguente formazione del silenzio-assenso all'accordo da parte degli enti impositori.

MAGGIORANZA DI LEGGE.

L'esito delle operazioni di voto per l'approvazione della proposta, espressi entro il termine di dieci giorni antecedenti all'udienza di convocazione dei creditori per la discussione della proposta e la verifica dei consensi espressi, fissata per il 18.9.2020 alle ore 9,30, avanti all'Ill.mo Giudice, è stato il seguente:

TOTALE ESPOSIZIONE DEBITORIA		
Totale crediti ammessi al voto	254.678,96	
Maggioranza prevista ex art. 11 n.2 L 3\2012	152.807,38	
Totale dei crediti tacitamente favorevoli	209.260,09	
Totale dei crediti contrari	45.418,87	
Totale crediti favorevoli	0	
TOTALE CREDITI FAVOREVOLI	209.260,09	82,17 %
TOTALE CREDITI CONTRARI	45.418,87	17,83 %

Qualora si volesse ritenere che Agenzia Entrate-Riscossione sia legittimata a votare anche per gli Enti impositori (Direzione Prov. Del Lavoro, Regione Emilia Romagna e Tribunale di ■■■■■), i voti favorevoli sarebbero comunque superiori al 60% dei debiti e più precisamente, 79,57% dei debiti.

La maggioranza di adesioni alla proposta prevista dall'art. 11 n.2 L.3\2012, è stata raggiunta in entrambe le ipotesi.

CONCLUSIONI

Le scriventi, evidenziano come la percentuale di soddisfacimento imposta dal testo di legge è stata raggiunta.

Si trasmette ai creditori e per conoscenza all'Ill.mo Sig. Giudice Dott.ssa Anna Maria Rossi, la presente relazione unitamente all'accordo stesso, affinché i creditori possano



sollevare le eventuali contestazioni nel termine di dieci giorni dal ricevimento della documentazione.

Tali contestazioni potranno riguardare il raggiungimento dell'accordo, con riferimento al calcolo della maggioranza qualificata e/o alla quantificazione dei crediti ai fini del computo della percentuale dei consensi, ovvero l'esclusione di alcuni crediti per la manifestazione del consenso, ma anche la fattibilità del piano e la capacità del debitore di adempiere quanto indicato nella proposta.

Decorso tale ultimo termine, lo scrivente trasmetterà all'Ill.mo sig. Giudice dott.ssa Anna Maria Rossi, la relazione con le contestazioni eventualmente ricevute, allegando l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, ai fini dell'omologazione dell'accordo.

Bologna, 18.9.2020

I Gestori

[Redacted signature area]

Si allega:

- 1) espressione di voto di Agenzia delle Entrate-Riscossione
- 2) espressione di voto di Agenzia dell'Entrate

